

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P2643/4167 sott. 17

Roma, 21 gennaio 1995

OGGETTO: Quesito inerente il rilascio del certificato di prevenzione incendi relativo ai depositi di gasolina e ai gruppi elettrogeni installati presso gli impianti di produzione del gas.

In riscontro alla nota prot. n. 9233 del 25/11/1994 inerente l'oggetto, nel mentre si ribadisce che le attività estrattive minerarie in terraferma nel settore degli idrocarburi non sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte del C.N.VV.F in quanto ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. 9/4/1959 n. 128, a chiarimento di quanto comunicato dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. P1343/4167 Sott. 17 del 3/8/1994, si precisa che eventuali impianti e/o depositi a servizio degli insediamenti minerari di cui trattasi, pur se singolarmente contemplati dall'elenco delle attività pericolose di cui al D.M. 16/2/1982, non sono soggetti ai fini della prevenzione incendi ove facenti parte integrante del ciclo produttivo ovvero se funzionalmente connessi all'attività di estrazione-coltivazione mineraria.

Si conferma invece l'obbligo della regolarizzazione ai fini della prevenzione incendi per eventuali impianti e/o depositi non correlati al ciclo produttivo nel senso sopra specificato.

Ad ogni buon fine, si anticipa che, in conseguenza del recepimento della direttiva CEE 92/91 sulla sicurezza delle attività estrattive mediante perforazione, sono in corso lavori congiunti tra i Dicasteri interessati per l'aggiornamento delle norme di sicurezza e la definizione delle procedure tecnico-amministrative da parte degli Organi competenti.